



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ROMANO, CATALFO e MATRISCIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2022**

Norme a tutela della gravidanza per le donne che svolgono attività libero professionale

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'ultimo aggiornamento del *Gender Equality Index* dell'European Institute for Gender Equality, pur considerando una rapida risalita nella classifica generale nell'ultimo decennio, l'Italia si colloca nella quattordicesima posizione tra i Paesi membri dell'Unione europea. L'uguaglianza tra donne e uomini è uno dei valori fondanti dell'Unione europea che risale al 1957, quando il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore è entrato a far parte del Trattato di Roma. Con il rinnovo delle istituzioni dell'Unione europea, dopo le elezioni del 2019, il tema della parità di genere è tornato nell'agenda politica, con il forte sostegno della prima presidente donna della Commissione, Ursula Von der Leyen, e la creazione di un commissario dedicato proprio alla parità di genere, Helena Dalli. Nei suoi orientamenti politici per l'Unione europea, Von der Leyen ha indicato che «l'uguaglianza per tutti e l'uguaglianza in tutti i sensi» è una delle principali priorità della sua Commissione. Il 5 marzo 2020, la Commissione europea ha pubblicato il testo «Un'Unione di parità: Strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025», che fa parte di una serie di iniziative e strategie dell'Unione europea in materia di uguaglianza, diversità e inclusione, che la Commissione adotterà e attuerà nell'ambito della realizzazione delle sue ambizioni principali: «un'Europa più forte nel mondo» e «un nuovo impulso alla democrazia europea». Stando alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Con-

siglio, «la vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità». Sempre stando a quanto previsto dalla succitata direttiva dell'Unione europea «la durata del periodo durante il quale sono concesse le prestazioni di maternità alle lavoratrici autonome [...] è analoga alla durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti attualmente in vigore a livello di Unione». «Per tenere conto delle specificità delle attività di lavoro autonomo – continua la direttiva 2010/41/UE – è opportuno garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso ad ogni servizio di supplenza temporanea esistente che consenta loro interruzioni di attività in caso di gravidanza o per maternità, oppure ad ogni servizio sociale esistente a livello nazionale. L'accesso a tali servizi può costituire un'alternativa all'indennità di maternità oppure una parte di essa».

Per incrementare la parità di genere soprattutto nel mondo del lavoro, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto ben 34 misure che dovrebbero avere un impatto positivo sulle condizioni delle donne. Tra questi provvedimenti non compare solo la misura relativa all'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che può produrre un impatto indiretto sulla distribuzione del lavoro retribuito tra uomini e donne innalzandone la qualità, poiché mira a favorire la ri-

duzione dei divari nella crescita professionale delle donne e il rispetto del principio di parità retributiva, attraverso un rafforzamento della trasparenza salariale, all'interno delle imprese. Compagno, infatti, anche una serie di misure dirette e indirette volte a favorire l'occupazione delle madri, che hanno il fine di comportare un minor carico di lavoro non retribuito di cura reso possibile anche dalla creazione di un sistema di infrastrutture maggiormente efficiente rispetto alle attuali.

Nel febbraio 2022, il mondo delle professioni è stato profondamente sconvolto dal suicidio al nono mese di gravidanza di una giovane commercialista torinese, gettata dalla finestra subito dopo avere enucleato alla collega la serie di adempimenti fiscali prossimi a scadenza. È bene ricordare che, soltanto a partire dalla legge di bilancio 2022, ai professionisti, se iscritti ad un albo, è stato garantito un diritto costituzionale,

come quello alla salute, consentendo, entro un determinato limite di tempo, il posticipo delle scadenze stabilite dagli enti della pubblica amministrazione senza incorrere in sanzioni.

È stato possibile visionare decine di storie di donne che svolgono la loro attività nel mondo delle professioni, evidenziando quali criticità le settimane immediatamente precedenti al parto e le condizioni in cui hanno dovuto affrontare le settimane immediatamente successive al travaglio a causa della mancata possibilità di posticipare le scadenze fiscali senza incorrere in sanzioni. Un'esperienza che in molte di loro ha lasciato profondi strascichi umani e psicologici, per cui si ritiene necessario un intervento legislativo mirato a tutela della fragilità socio-economica della donna professionista che abbia deciso di affrontare una gravidanza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

*a)* « libera professionista »: la persona che svolge come attività principale una delle attività di lavoro autonomo, o la persona che svolge attività di impresa o di amministratrice di società anche se non iscritta ad albi professionali;

*b)* « cliente »: la persona che si rivolge alla libera professionista per gli adempimenti di natura tributaria, contributiva, assicurativa, previdenziale, di accertamento o giudiziaria nei confronti della pubblica amministrazione;

*c)* « ricovero ospedaliero urgente »: un ricovero ospedaliero che può avvenire in qualsiasi momento della giornata a causa di travaglio di parto, rottura delle membrane e di perdite ematiche;

*d)* « ricovero ospedaliero ordinario »: un ricovero ospedaliero programmato che avviene in reparto di maternità.

### Art. 2.

#### *(Sospensione dei termini per gli adempimenti)*

1. Compatibilmente con l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo comportata dalla condizione della libera professionista, nei quattordici giorni precedenti alla data presunta del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le quat-

tordici settimane successive allo stesso, o a decorrere dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto e le quattordici settimane successive allo stesso, sono sospesi i termini sia degli adempimenti a carico del cliente da eseguire da parte della libera professionista sia di quelli propri del professionista nei confronti della pubblica amministrazione.

2. Gli adempimenti i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1 devono essere eseguiti entro i dieci giorni successivi a quelli della scadenza del termine del periodo di sospensione.

### Art. 3.

#### *(Documentazione)*

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 2 si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale antecedente al quattordicesimo giorno prima del ricovero ospedaliero ordinario per il parto o al giorno prima del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto. La sospensione è sempre valida per gli adempimenti propri della libera professionista.

2. Entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente al ricovero ospedaliero ordinario per il parto, la libera professionista, o un soggetto dalla stessa delegato, inoltra in via telematica agli uffici competenti della pubblica amministrazione copia dei mandati professionali, unitamente ad un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria. In caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto il termine di cui al primo periodo è di trenta giorni dalla data del ricovero.

### Art. 4.

#### *(Interruzione di gravidanza)*

1. In caso di interruzione della gravidanza oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i

termini degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.

2. Entro il quindicesimo giorno dalla data dell'interruzione della gravidanza la libera professionista inoltra telematicamente presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione il documento rilasciato dalla struttura sanitaria, o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Art. 5.

*(Decesso)*

1. In caso di decesso della libera professionista in conseguenza del parto, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, il cliente deposita presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data del decesso della libera professionista, il relativo mandato professionale.

Art. 6.

*(Interessi)*

1. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, non si applicano gli interessi da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Art. 7.

*(Controlli)*

1. La pubblica amministrazione interessata può richiedere alle aziende sanitarie locali

l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti ai sensi della presente legge.

Art. 8.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare della sospensione della decorrenza di termini di cui alla presente legge, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Art. 9.

*(Disposizioni attuative)*

1. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sentiti gli ordini professionali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione degli articoli da 2 a 6.

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00